

Allegato 6

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

dal Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

(testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione)

Art. 1 Consiglio di Istituto e giunta esecutiva

1. Il consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il dirigente scolastico.

Il Consiglio di Istituto dell'I.C. di OME è costituito da 19 membri, così suddivisi, avendo una popolazione scolastica superiore a 500 alunni:

- n. 8 insegnanti;
- n. 8 genitori degli alunni;
- n. 2 rappresentanti del personale ATA;
- n. 1 Dirigente Scolastico (o suo rappresentante) - membro di diritto.

2. I rappresentanti del personale docente **sono** eletti fra i docenti del collegio dei docenti; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell' istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci.

3. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psicopedagogici e di orientamento.

4. Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente. L'elezione del Presidente (e del Vice Presidente) si svolge mediante votazione segreta o per acclamazione purché tutti i membri siano d'accordo. In prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta; nella votazione successiva risulterà eletto il genitore che abbia riportato il maggior numero di voti. Nel caso in cui due o più candidati risultino eletti a parità di voti si deve procedere ad ulteriore votazione relativamente ai soli candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti.

Qualora il Presidente del Consiglio di Istituto cessi dalla carica non subentra di diritto il Vice Presidente, ma si deve procedere a nuova elezione.

Il presidente:

- a. Provvede alla convocazione del Consiglio di Istituto;
- b. Stabilisce e comunica l'ordine del giorno previo accordo con il Dirigente Scolastico;
- c. Affida le funzioni di segretario ad un membro del Consiglio;
- d. Dichiarata aperta la seduta;
- e. Introduce ciascun punto all'o.d.g.;
- f. Dirige il dibattito e interviene stabilendo i tempi;
- g. Pone in votazione le delibere, comunicandone l'esito;

h. Sottoscrive con il segretario il verbale delle sedute partecipando, se lo desidera, alla stesura dello stesso. Nel caso in cui su questioni importanti non ci sia accordo fra i due, il segretario ha facoltà di redigere il verbale nella maniera più opportuna, mentre il presidente ha la facoltà di esprimere il proprio dissenso

mediante rettifiche presentate nel momento dell'approvazione del verbale. Le firme devono essere precedute esclusivamente dalla formula: "letto e sottoscritto".

i. Sentito il parere dei consiglieri, può decidere la sospensione o lo scioglimento della seduta.

j. In caso di mancanza del numero legale scioglie l'adunanza, annotando sul registro dei verbali, l'avvenuto scioglimento, registrando data, ora e nominativi dei presenti.

5. Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il dirigente scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

6. Le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

7. Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

8. Il segretario redige e sottoscrive il verbale delle sedute.

Art. 2 Attribuzioni del consiglio di istituto e della giunta esecutiva

1. Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.

2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto.

3. Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;

b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnoscientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audiotelevisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;

c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;

d) criteri generali per la programmazione educativa;

e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;

f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

g) partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;

h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto.

4. Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'impiego dei servizi amministrativi.

5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.

6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.

7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.

8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al Dirigente dell'USP e al consiglio scolastico provinciale.

10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

11. l'organo di garanzia (D.S che lo presiede, 1 docente, 2 genitori designati dal Consiglio di Istituto) ha competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

12. Contro le decisioni in materia disciplinare è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.

13. Caratteristiche: Il Consiglio di Istituto è costituito da una pluralità di persone dotate di pari potere, le quali devono provvedere all'esercizio delle loro funzioni in seduta comune attraverso una deliberazione unitaria.

Infatti:

- tutti i componenti dell'organo collegiale (presidente e segretario compresi) si trovano su un piano di eguaglianza giuridica e al di fuori di ogni rapporto gerarchico;

- Le decisioni devono essere adottate nel corso di una seduta alla quale tutti i componenti sono stati regolarmente convocati;

- Il collegio esprime la propria volontà per mezzo di una deliberazione; questa è unitaria, in quanto va riferita a tutto il collegio: ai membri che hanno votato a favore, oppure contro, o che si sono astenuti o che non hanno partecipato alla riunione.

Art. 3 Surroga dei membri cessati

1. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste.

In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

2. I rappresentanti delle regioni e degli enti locali possono essere sostituiti dai rispettivi organi nel caso siano intervenute nuove elezioni.

3. In ogni caso i membri subentrati cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Art. 4 Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni

1. L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

2. Per la validità dell'adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di istituto, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Art. 5 Decadenza

1. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'articolo 35.

Art. 6 Adunanze degli organi collegiali

1. Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al presente titolo si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.

2. Il Consiglio d'Istituto viene convocato dal Presidente.

3. Le riunioni del Consiglio di Istituto non avranno durata superiore alle 3 ore

4. Seduta:

a) La seduta è valida quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti in carica. All'inizio della seduta si dà lettura del verbale precedente e ne viene posta in votazione l'approvazione.

Eventuali rettifiche o aggiunte vanno allegate al verbale della seduta in corso.

Il Presidente può limitare gli interventi dei consiglieri e dà la parola a chi lo richiede.

In caso di assenza del presidente e del vice presidente, la seduta è presieduta dal consigliere più anziano anagraficamente.

In mancanza del numero legale, il Presidente scioglie la seduta trascorsa un'ora dalla convocazione. L'ora entro cui si concludono le sedute è stabilita dal Consiglio e su proposta presentata dal presidente.

Il Consiglio può decidere di continuare i lavori oltre il termine fissato per concludere la trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare urgenza.

Se l'o.d.g. non viene esaurito entro l'ora fissata, la seduta si chiude con la delibera sull'ultimo punto in esame e viene aggiornata dandone comunicazione scritta o telefonica a tutti i consiglieri.

Nel caso in cui la seduta non si svolga per mancato raggiungimento del numero legale, si procederà ad una nuova convocazione con lo stesso o.d.g.

b. Ordine del giorno: Gli argomenti devono essere indicati con precisione. □

□ La seduta deve trattare gli argomenti seguendo l'ordine del giorno; tuttavia il collegio può deliberare anche un diverso ordine di trattazione. In caso di urgenza e necessità può decidere con voto unanime, di discutere argomenti non inseriti all'o.d.g.. Nella voce varie possono comparire solo comunicazioni.

5. Convocazione

La convocazione del Consiglio viene effettuata, di norma, dal presidente, il quale può delegare, in caso di impedimento, il vice presidente o il Dirigente scolastico.

La convocazione deve essere effettuata per iscritto, con l'indicazione di: data, ora, luogo di riunione e argomenti da discutere. Deve pervenire ai diretti interessati almeno cinque giorni prima. In caso di urgenza, il consiglio può essere convocato con un preavviso di 24 ore, anche telefonicamente.

Una copia della convocazione sarà affissa all'albo.

Art. 7 Rimborso

1. La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente titolo è gratuita

Art. 8 Pubblicità delle sedute del consiglio di istituto

1. Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il Consiglio di Istituto stabilisce nel proprio regolamento le modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.

3. Il Consiglio d'Istituto stabilisce, nel proprio regolamento, le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della provincia, del comune o dei comuni interessati, dei loro organi di

decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse.

4. Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale.

5. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

6. Alle sedute del consiglio di istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Art. 9 Pubblicità degli atti

1. Gli atti del Consiglio di Istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola.

2. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

3. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

4. Ogni riunione verrà verbalizzata dal Segretario o, in sua assenza, da un altro consigliere scelto dal Presidente. Il verbale terrà conto degli interventi e della delibera finale di ogni punto messo in discussione. Il verbale è l'unico documento che fa fede dello svolgimento della seduta e delle deliberazioni adottate. Il verbale è un documento indispensabile, in mancanza del quale l'attività svolta dal consiglio, anche se con il pieno rispetto delle procedure, è nulla, inesistente.

Compilazione

- Nella prima parte si dà conto della legalità della riunione; si deve indicare la data (giorno, mese ed anno), ora e luogo dell'adunanza; chi assume la presidenza, chi svolge la funzione di segretario; devono risultare: l'avvenuta verifica della presenza del numero legale, i nominativi dei presenti e degli assenti;

- Si procede all'approvazione del verbale della seduta precedente, previa lettura, con eventuale aggiunta di rettifiche o integrazioni.

- Nel verbale viene riportato l'ordine del giorno ed eventuali specificazioni delle varie.

- La presentazione dei punti all'ordine del giorno è effettuata dal Presidente, dal Dirigente Scolastico o da uno dei membri.

- Rispetto ai diversi punti all'ordine del giorno il segretario verbalizzante è tenuto a trascriverne i titoli e le decisioni prese in merito, evidenziando l'esito della votazione senza entrare nel merito della discussione.

- Nel caso in cui si faccia riferimento ad allegati, tali documenti devono essere indicati nel verbale ed allegati con un numero progressivo e riportando la data della seduta del consiglio cui si riferiscono.

- Qualora un consigliere lasci la seduta, è necessario riportare ciò a verbale specificandone l'ora di uscita.

Il verbale della seduta deve essere depositato entro 10 giorni dalla seduta medesima, a meno che si verificino di sedute ravvicinate: in questo caso il verbale dovrà essere disponibile dal giorno immediatamente precedente la seduta.

5. Ogni consigliere può far mettere a verbale le proprie dichiarazioni, assumendone la responsabilità. Tale dichiarazione deve essere stesa per iscritto o dettata dal consigliere richiedente. I consiglieri possono proporre argomenti non previsti nell'ordine del giorno.

Tale proposta deve essere approvata dal consiglio a maggioranza: in caso di accettazione la proposta sarà inserita nell'ordine del giorno della seduta successiva.

(Approvato dal Consiglio di Istituto in data **18.01.2013**)